

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

08/09/2011 Avvenire - Nazionale	4
Province: oggi il «de profundis»?	
08/09/2011 Corriere della Sera - NAZIONALE	5
Regioni chiuse per ferie Emilia e Lombardia superano i 50 giorni	
08/09/2011 Corriere della Sera - NAZIONALE	7
Province cancellate, oggi il testo ai ministri	
08/09/2011 Finanza e Mercati	9
Derivati, sentenza shock per le banche	
08/09/2011 Il Sole 24 Ore	10
Addizionali con scaglioni statali	
08/09/2011 Il Sole 24 Ore	25
Sì all'autotutela: lo swap può essere cancellato	
08/09/2011 Il Sole 24 Ore	26
Debiti Pa, salta la certificazione per le Pmi	
08/09/2011 Il Sole 24 Ore	28
Tre articoli per sopprimere le Province dalla Costituzione	
08/09/2011 ItaliaOggi	29
Sanità, deroga al blocco del turnover nelle regioni in deficit	
08/09/2011 ItaliaOggi	30
Fabbricati rurali, scadenze inutili	
08/09/2011 ItaliaOggi	32
Tarsu, le sanzioni si fanno più leggere	
08/09/2011 ItaliaOggi	33
Patto soft per le regioni del Sud	
08/09/2011 ItaliaOggi	34
E per i debiti di Roma spunta Fintecna	
08/09/2011 LaPadania	35
"Robin Hood" in soccorso dei Comuni virtuosi	

08/09/2011 Libero - Nazionale	36
Tagli a Casta e Province È pronta la fase due	
08/09/2011 MF	37
Chi ci guadagna con l'abolizione delle Province? Le metropoli e i sindaci	
08/09/2011 QN - La Nazione - Livorno	39
Anci, Cosimi verso la presidenza nazionale Spunta il suo nome tra i possibili candidati	
08/09/2011 Il Sole 24 Ore - Casa Plus 24	40
Social housing contro la fuga da Cagliari	
08/09/2011 Panorama	42
Le province di per sé non sono uno spreco, quelle inutili sì	

TOP NEWS FINANZA LOCALE

19 articoli

Palazzo Chigi

Province: oggi il «de profundis»?

DIn Cdm il testo costituzionale su pareggio di bilancio e abolizione degli enti. Tuona l'Upi: «Così si rischia il caos»

Dopo il gran parlare degli ultimi anni, l'abolizione delle Province diventa un disegno di legge costituzionale. Oggi il Consiglio dei ministri darà seguito alle decisioni inserite nella manovra per l'introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione, il dimezzamento del numero dei parlamentari e, appunto, la soppressione delle Province. Secondo le indiscrezioni, gli enti locali intermedi sparirebbero per lasciare posto alle città metropolitane e alle unioni di Comuni, il cui funzionamento dovrebbe essere regolato dalle Regioni. «Apprendiamo che il tanto annunciato disegno del governo, che dovrebbe assegnare alle Regioni le competenze sulle province, prevederebbe la cancellazione delle Province dalla Costituzione. Se è questa la strada che la maggioranza intende percorrere - tuona il presidente dell'Upi Giuseppe Castiglione - la reazione delle Province si farà sentire». Per Castiglione, infatti, «una tale scelta getterebbe nel caos il Paese, aprendo la strada alla gestione da parte Agenzie, Società ed Enti di tutte le competenze pubbliche oggi amministrare delle Province». Si finirebbe, denuncia il presidente dell'Upi, con il lasciare «in mano a Consigli di amministrazione, dirigenti e manager la gestione delle scuole, della formazione professionale, del mercato del lavoro, delle strade, della tutela dell'ambiente. A guadagnarci sarebbero quindi i soliti noti, che da questa spartizione della democrazia avrebbero le mani libere per lucrare sui servizi essenziali ai cittadini». Ancora non si conoscono le modalità decise dal governo e in contemporanea con il Cdm di questa mattina, si dovrebbe riunire anche l'Unione delle province. «Siamo nella confusione più totale e non capiamo se il governo vuole cancellare 10 articoli della Costituzione, e con essi anche le Province, o se si vuole invece disegnare una nuova configurazione dell'ente intermedio», spiega Fabio Melilli (Pd), presidente del Consiglio direttivo dell'Upi. «La situazione riflette lo stato confusionale di questa maggioranza e rimaniamo curiosi di vedere quale sarà il provvedimento che verrà portato all'attenzione del Consiglio dei ministri». E per Leonardo Muraro, presidente leghista della Provincia di Treviso, «l'opinione pubblica, anche grazie ai media, crede che tutti i mali derivino dalle Province. E tuttavia servono enti che gestiscono le aree vaste». Un esempio: «Per fare una variante urbanistica, un comune del Veneto prima doveva attendere 4 anni, ora, da quando questa funzione è stata delegata alle Province, solo 30 giorni».

Regioni chiuse per ferie Emilia e Lombardia superano i 50 giorni

Sud «virtuoso» Il dimezzamento dei parlamentari potrebbe già rientrare nel provvedimento costituzionale discusso nel prossimo Cdm Franco Frattini, Pdl La Campania fa 39 giorni di ferie ma per risparmiare sui costi ha chiuso il palazzo per tre settimane in agosto Ritardi veneti Nella Regione del leghista Zaia manca ancora l'approvazione dello Statuto. L'interruzione estiva è di 48 giorni Da oggi la Puglia riduce le vacanze a un mese Angela Frenda

MILANO - La politica costosa e poco produttiva? Tema sensibile, in questo periodo. Peccato che a livello locale, analizzando le principali Regioni italiane, si evidenzino ancora situazioni in cui i consigli regionali lavorano poco. Uno strumento di confronto utile è il numero di ferie estive, tecnicamente «sospensione dei lavori», di cui gode ciascuna assemblea regionale. E qui arriva la sorpresa. Così come raccontato in una serie di articoli anche dal *Corriere di Bologna*, è proprio l'Emilia Romagna il fanalino di coda: l'Aula resta ferma 54 giorni, dal 28 luglio al 20 settembre (data della probabile prossima riunione dell'assemblea legislativa). Le commissioni cominceranno un po' prima, ma senza grande anticipo. Deludente anche il numero di sedute svolte dall'inizio del 2011 ad oggi: solo dieci. Una promessa mancata, forse, per il presidente dell'Emilia Romagna Vasco Errani, che aveva annunciato che avrebbe «fatto muovere molto di più il Consiglio sul territorio».

Nella classifica delle assemblee meno virtuose segue a ruota la Lombardia. Previsti 52 giorni di ferie per gli ottanta consiglieri lombardi: dall'ultima seduta del 29 luglio il ritorno è fissato per il 20 settembre. Solo sedici le sedute svolte nel 2011. E anche per le commissioni consiliari è stata prevista una pausa estiva di 40 giorni. Tra i provvedimenti che giacciono in attesa di essere discussi, quello che prevede la riduzione del 10 per cento degli stipendi dei consiglieri. È di ieri invece la notizia che la Regione Puglia ha cambiato il regolamento del consiglio regionale: fino a questa estate erano previsti 53 giorni di ferie, tra una seduta e l'altra. Ora i giorni sono ridotti a 32: dal 31 luglio al 31 agosto. L'operatività della Regione guidata dal leader di Sel Nichi Vendola? Nel 2011, 15 leggi approvate.

Tra i consigli più attivi, invece, c'è la Liguria: 37 sedute nel 2011 e solo 18 giorni di ferie. Come anche la Sardegna, regione a statuto speciale: 32 giorni di ferie, dall'11 agosto al 13 settembre, ma ben 71 sedute negli ultimi sette mesi, per un totale di 286 ore e 40 minuti. Se la cava benino anche la Campania, con 30 sedute nel 2011 e 39 giorni di ferie, dal 4 agosto al 12 settembre. Con una singolarità: le tre settimane centrali di agosto il Palazzo è stato chiuso per risparmiare. Bene, sul fronte della produttività, Piemonte e Sicilia. Nella prima i giorni di ferie nel 2011 sono stati 42, ma 79 le sedute. In Sicilia, invece, i giorni di ferie sono stati 40 però le sedute circa 44 dall'inizio di quest'anno (considerato che dall'agosto 2010 ad oggi sono state 88). Cifre alte anche in Toscana: 40 giorni di ferie e 28 sedute svolte. Di poco superiori in Lazio e Veneto: rispettivamente 46 giorni di ferie e 33 sedute, 48 giorni di ferie e 34 sedute. In Veneto, tra l'altro, quest'anno per la prima volta il Consiglio ha interrotto le attività dal 13 al 21 agosto, come forma di risparmio. Peccato che la Regione guidata dal leghista Luca Zaia sia l'unica a non avere ancora approvato lo Statuto, e di conseguenza la legge regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ferie e i giorni delle sedute Emilia Romagna

Fanalino di coda per quanto riguarda i costi della politica: 54 giorni di ferie e solo 10 sedute dall'inizio del 2011 Lombardia

Anche i consiglieri lombardi godono di un numero molto alto di giorni di ferie: 52 Sedici, invece, le sedute effettuate Puglia

Fino a ieri i giorni di ferie erano 53 Ma è stato cambiato il regolamento: da ora in avanti saranno 32 Veneto

Tra le Regioni con il più alto numero di ferie il Veneto: 48 giorni. Sono 34, invece, le sedute effettuate nel 2011 Lazio

Sono 46 i giorni di ferie goduti dai consiglieri dell'Assemblea regionale

Mentre 33 le sedute nel 2011 Piemonte

Spicca per produttività il Piemonte: i giorni di ferie nel 2011 sono stati 42, ma ben 79 le sedute tenute da gennaio Toscana

Cifre alte, per quanto riguarda i giorni di ferie, anche in Toscana: 40. A fronte di 28 sedute svolte Sicilia

I giorni di ferie sono stati 40, però le sedute sono circa 44 dall'inizio del 2011 (dall'agosto 2010 sono 88)

Liguria

Regione tra le più virtuose, invece, la Liguria: 37 sedute nel 2011 e soltanto 18 giorni di ferie goduti

Foto: In vacanza dal 28 luglio

Foto: Una seduta del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna: l'Aula dell'assemblea legislativa bolognese non si riunisce dal 28 luglio e ha in programma di riprendere i lavori il 20 settembre, per un totale di 54 giorni consecutivi di ferie. Le commissioni dovrebbero invece tornare a riunirsi nei giorni precedenti *(foto Benvenuti)*

Il caso Nel disegno di legge costituzionale forse anche la riduzione del numero dei parlamentari

Province cancellate, oggi il testo ai ministri

Intercettazioni Voci su un possibile inserimento di norme antintercettazioni nella manovra. Il Pdl smentisce Il pareggio Oggi i ministri dovrebbero discutere anche il ddl sul pareggio di bilancio inserito in Costituzione Roberto Zuccolini

ROMA - Ad un certo punto, tra la Camera e il Senato, dove si stava per votare la fiducia sulla manovra, si diffonde rapidamente una voce: «Dicono che vogliono metterci anche le intercettazioni...». L'ipotesi viene subito smentita, ma in questi giorni nervosissimi del Parlamento tutti si aspettano tutto. E quindi: questa mattina, salvo sorprese clamorose, in Consiglio dei ministri non ci saranno provvedimenti sulla pubblicazione degli ascolti telefonici. E comunque non saranno collegati ai disegni di legge costituzionali annunciati, quelli sì, ufficialmente: la cancellazione delle Province con il relativo accorpamento delle loro funzioni con le Regioni e il pareggio di bilancio. Potrebbe esserci anche un terzo provvedimento costituzionale, quello che riguarda la riduzione (si è parlato più volte di «dimezzamento») dei parlamentari, anche se nel frattempo la commissione Affari costituzionali del Senato ha già avviato l'iter dei ddl presentati nelle scorse settimane che hanno per oggetto lo stesso argomento. Secondo il ministro degli Esteri, Franco Frattini, non sarebbe comunque un errore se anche il governo accelerasse in quella direzione: «Mi auguro che il punto venga inserito al Consiglio dei ministri perché si tratta di una decisione presa ormai da molto, molto tempo». La voce su possibili interventi per limitare la pubblicazione delle intercettazioni è stata subito esclusa da Pasquale Viespoli (ex fli attualmente capogruppo dei cosiddetti Responsabili che al Senato si chiamano Coesione nazionale): «Si tratta di due materie non assimilabili». Perché per intervenire sugli ascolti telefonici basta una legge ordinaria e, oltretutto, fa notare l'opposizione, quella costituzionale avrebbe tempi di approvazione troppo lunghi per assolvere al suo scopo (cioè, denuncia l'Idv, proteggere Silvio Berlusconi da nuove rivelazioni). Scettico sull'opportunità anche Maurizio Paniz, capogruppo del Pdl nella Giunta per le autorizzazioni, ma decisamente d'accordo sui contenuti: «È improbabile perché le materie sono diverse, anche se in linea di principio non sarebbe sbagliato».

Sul pareggio di bilancio sembra invece esserci una convergenza bipartisan. Non c'è solo il governo. Venticinque deputati, guidati da Giorgio Stracquadanio, hanno depositato un disegno di legge che va in questa direzione e il democratico Stefano Ceccanti ha fatto lo stesso, invitando il governo a seguire l'esempio della Spagna che ha già approvato un testo simile alla Camera.

Sull'abolizione delle Province invece, l'Upi, cioè l'associazione che le rappresenta, è già sul piede di guerra e ha convocato per questa mattina una riunione straordinaria: «Siamo nella confusione più totale - ha denunciato Fabio Melillo del comitato direttivo -: non capiamo se il governo vuole cancellare dieci articoli della Costituzione, e con essi anche le Province, o se si vuole invece disegnare una nuova configurazione dell'ente intermedio». E un fatto, comunque vadano le cose, è certo: l'approvazione di un disegno costituzionale richiede (se si corre) almeno un anno, date le quattro letture previste tra Camera e Senato, e la legislatura, se la maggioranza resisterà alle prossime prove, si concluderà fra un anno e mezzo appena.

RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda I ddl annunciati

Oggi in Consiglio dei ministri dovrebbero arrivare i disegni di legge costituzionali già annunciati ufficialmente: la cancellazione delle Province con il relativo accorpamento delle loro funzioni con le Regioni e il pareggio di bilancio

I parlamentari

La commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, presieduta dal senatore Carlo Vizzini (*nella foto sopra*), ha già avviato l'iter dei disegni di legge presentati nelle scorse settimane sulla riduzione dei parlamentari

I tempi

L'approvazione di un ddl costituzionale richiede almeno un anno, considerato il fatto che sono previste quattro letture tra Camera e Senato. La legislatura, se la maggioranza resisterà alle prossime prove, si concluderà fra un anno e mezzo

VERTENZE ORA I CONTRATTI POSSONO CONSIDERARSI ANNULLABILI

Derivati, sentenza shock per le banche

Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Provincia di Pisa nella causa contro Dexia-Depfa creando un precedente a favore degli enti locali che potrebbe innescare un'ondata di cause per almeno 30 mld. Pronte Firenze, Lazio, Toscana, Piemonte
SOFIA FRASCHINI

I contratti derivati tra banche ed enti locali sono potenzialmente annullabili. Ci sono voluti quasi quattro mesi, ma alla fine il Consiglio di Stato ha prodotto una sentenza che per la sua forza cambierà per sempre i rapporti tra banche ed enti locali, innescando un'ondata di cause senza precedenti che varranno almeno 30 miliardi. Un boomerang gigantesco per tutti gli istituti italiani e stranieri che in questi anni hanno fatto affari, non sempre trasparenti, all'ombra dei campanili d'Italia. Il caso è quello ormai noto della Provincia di Pisa e della causa contro Depfa e Dexia. Dopo una lunga battaglia passata anche da tentativi di accordi extragiudiziali, l'amministrazione toscana aveva depositato a inizio anno un ricorso al Consiglio di Stato perché venisse riconosciuta la caducazione del contratto. In parole povere, perché alla sospensione in autotutela seguisse l'annullamento totale dell'interest rate swap da 95,5 milioni stipulato tra le parti il 4 luglio del 2007. Ebbene, dopo una lunga attesa ieri il Cds si è espresso innanzitutto disciplinando che «la competenza sugli atti amministrativi relativi alla ristrutturazione del debito della Provincia di Pisa è della giustizia amministrativa e non di quella ordinaria». Inoltre, per quanto riguarda il legame tra atto amministrativo e contratto con le banche «in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale ovvero l'annullamento a seguito di autotutela della procedura amministrativa comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato» scrive il Consiglio di Stato, ravvisando una fattispecie di simul stabunt, simul cadent (come insieme staranno così insieme cadranno). In particolare, poi, riconoscendo l'esistenza di costi occulti e la conseguente non convenienza economica, ha disposto la nomina di un consulente che ora ne valuti l'entità. Un verdetto schiacciante «che commenta il dg della Provincia di Pisa, Giuliano Palagi - rappresenta una grande lezione di diritto, nonché una sentenza storica che deve indurre a una riflessione le banche nei confronti delle quali, peraltro, abbiamo sempre avuto un atteggiamento positivo e disponibile. Nel complesso noi, insieme all'Upi, siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e auspichiamo che al più presto il Tesoro elabori il regolamento tanto atteso in materia, prendendo anche spunto dalla nostra esperienza tutelando gli enti locali e, di riflesso, i contribuenti italiani». Una questione aperta - quella del regolamento che rimanda ora alle conseguenze di questa sentenza sull'esposizione degli enti locali italiani in derivati: almeno 30 miliardi di euro. «Diversi enti locali - racconta Palagi - attendevano questo verdetto per seguire le nostre orme». Sul piede di guerra sarebbero già pronte Verona, Firenze e Benevento. Ma anche le Regioni: in testa Lazio, Piemonte e Toscana. Di fatto, è atteso comunque un vero e proprio tsunami se si tiene conto che sono quasi 500 gli enti locali coinvolti e oltre 800 i contratti vigenti. Certo non in tutti i casi c'è stata malafede e la responsabilità sarà imputabile alle banche e il contratto quindi annullabile. Tuttavia, laddove l'ente avesse seguito le stesse orme di correttezza della Provincia di Pisa il verdetto in aula sarebbe assicurato. Per non parlare del risarcimento su cui (nel caso di Pisa) si potrà capire di più dopo l'analisi del consulente tecnico. Una cosa è certa: sul fronte derivati, manca da tre anni un regolamento ad hoc che ora non è rimandabile. Anche se, complici le difficoltà finanziarie, i tempi del varo non sono certi.

Documenti La manovra di Ferragosto/Il maxiemendamento

Addizionali con scaglioni statali

Pubblichiamo il testo del maxiemendamento alla manovra di Ferragosto, decreto legge 138/2011, approvato ieri sera dal Senato.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 ;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sede presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di Corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del ministro della Giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del ministero della Giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell' organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del ministro della Giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale."»

Allegato modificazioni apportate

in sede di conversione al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 1 - (Revisione integrale della spesa pubblica). 1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie Fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il

programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al precedente comma 1.

3. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il ministro dell'Economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di spending review mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.».

Premettere al comma 1, i seguenti commi:

01. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al Pil, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento.

Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del Pil previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

02. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n.196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere

adottati. È soppresso il comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011.

03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.

Al comma 1, secondo periodo dopo la parola: «indebitamento» inserire la seguente: «netto» ed è soppresso l'ultimo periodo.

Al comma 2, è aggiunto in in fine il seguente periodo:

«e al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate, resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del ministero dell'Economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento"».

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «di cui a primi due periodi» con le seguenti: «di cui ai primi due periodi».

Al comma 11, alla fine è aggiunto il seguente periodo:

«Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo».

Al comma 12, le parole: «al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

Sul web i dati aggregati di Unico 12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione di Comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma secondo, dopo le parole: "dei Comuni", sono inserite le seguenti: "e dei Consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi", sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi Consigli tributari";
- b) al comma terzo, la parola: "segnala", è sostituita dalla seguente: "ed il Consiglio tributario segnalano";
- c) al comma quarto, la parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario comunicano";
- d) al quinto comma, la parola: "può", è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario possono";
- e) in fine, è aggiunto il seguente comma: "Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabili criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di

trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari».

Al comma 13, sostituire le parole: «i seguenti periodo» con le seguenti: «i seguenti periodi»;

Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: «è attribuito» con le seguenti: «può essere attribuito».

Il comma 15, è sostituito dal seguente:

«15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola "emesse" sono aggiunte le parole "o contratte", dopo le parole "concedere prestiti" sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria", e dopo le parole "9-10 maggio 2010," sono aggiunte le seguenti: "con l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,».

Al comma 17, lettera c), sostituire le parole: "è sostituita" con le seguenti: "sono sostituite".

Al comma 20, le parole "2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026".

Al comma 21, sostituire le parole: "inserire la seguente" con le seguenti: "sono inserite le seguenti";

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il ministro per i Rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della Regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sentita l'agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, del conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonché della compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e fermo restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio».

Al comma 24, dopo le parole: «, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del 25 aprile, festa della Liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica,».

Al comma 26, sostituire le parole da «in luogo» fino a «Comune» con le seguenti: «è sufficiente una determina dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

«26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, specie in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato.

Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto legge n. 78 del 2010, nonché le modalità di rendicontazione e controllo.»;

«26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 22, è incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122. Si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro-tempore di Roma Capitale.» .

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono aggiunte le parole: ", di R.Ete. Imprese Italia"».

Il comma 31 è soppresso.

Dopo il comma 33, è inserito il seguente:

«33-bis. All'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno."».

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Articolo 1-bis. - indennità di amministrazione. - L'articolo 170 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 si interpreta nel senso che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;

b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

«Articolo 1-ter. 1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombeni che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189 primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti, la proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, nonché può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».

All'articolo 2, i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi

previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.».

«1-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente articolo e quelle contenute nei citati articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.».

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue:

a) il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.";

b) il secondo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.";

c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla seguente: "Prodotti soggetti a specifiche discipline".

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.».

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'imposta di consumo» con le seguenti: «dell'accisa» e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012», e le parole: «sulle sigarette», sono sostituite dalle seguenti: «sui tabacchi lavorati».

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del ministero dell'Economia e delle finanze. All'articolo 49, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.»

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'agenzia delle Entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

Continua u pagina 38

Aumenta il prelievo sulle coop u Continua da pagina 37

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al precedente comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.»

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «168-bis» inserire le seguenti: «comma 1» e sostituire le parole: «del medesimo Testo unico» con le seguenti: «del medesimo decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e le parole: "spettano", sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite"»;

«12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole da "spettano" a "venditore" sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica."».

Al comma 13, alla lettera a), numero 1), alle parole: «I soggetti» premettere la seguente: «1.» e al numero 3), alle parole: «I soggetti» premettere la seguente: «3-bis.»; alla lettera b), dopo le parole: «168-bis» inserire le seguenti: «comma 1» alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: «quattro noni» con le seguenti: «dei quattro noni».

Ai commi 14, 17, 19, lettere a), b) e c) numero 3 e 23, dopo le parole: «168-bis» inserire le seguenti: «comma 1»

al comma 15, lettera b), alle parole: «Gli organismi» premettere la seguente: «5-quinquies»;

al comma 16, sostituire le parole: «le parole: "e 1-ter" sono soppresse» con le seguenti: «le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis"»;

al comma 17, alle parole: «Se i titoli indicati» premettere la seguente: «115.»;

al comma 18, lettera a), numero 2), alle parole: «L'imposta» premettere la seguente: «1-quater.»;

al comma 19, lettera c), numero 1), alle parole: «la ritenuta» premettere la seguente: «b)»;

al comma 26, sostituire le parole: «delle disposizioni di cui al comma 8», con le seguenti: «delle disposizioni di cui al comma 11»;

al comma 29, lettera a), dopo la parola: «5-quinquies,» inserire le seguenti: «del citato Testo unico»;

al comma 31, sostituire le parole: «organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma», con le seguenti: «organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a)».

Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti commi:

«35-bis. All'articolo 13, del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;
- b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" inserire le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";
- c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";
- d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;
- e) al comma 6-bis, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti periodi: "Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ";
- f) al comma 6-quater, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-ter. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.";
- b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole "codice fiscale" inserire le parole "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata" e al comma 4, dopo le parole "codice fiscale" inserire le parole "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 22, comma 1, infine, inserire il seguente periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso".

35-quinquies. Al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie

instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"».

«35-septies. All'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 4) dopo le parole: "successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)";

b) al punto 5), capoverso 1-bis, al primo e al secondo periodo, le parole: "parenti fino al terzo grado", sono sostituite dalle seguenti: "parenti fino al secondo grado"».

«35-octies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" e altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea, nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola Inps e codice fiscale».

Sostituire il comma 36, con il seguente:

«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio e alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

Dopo il comma 36, inserire i seguenti:

«36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

3) alla lettera b), le parole "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b-bis), le parole "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"per la quota del 65 per cento".

36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, le parole "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali".

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter.

36-quinquies. L'aliquota del l'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali.

Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.

36-sexies. I soggetti indicati nel l'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del Testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del Testo unico delle imposte sui redditi.

36-octies. I soggetti indicati nel l'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del Testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora nell'arco temporale di cui al precedente comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 36-decies e 36-undecies.

36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente: "h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".

36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

Tassati i beni d'impresa usati da terzi 36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies.

Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

36-septiesdecies. L'agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.

36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'agenzia delle Entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.

36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).

36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

- 3) all'articolo 2 è soppresso il comma 3;
- b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro trentamila";
- c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a lire tre miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";
- d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro cinquantamila";
- e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "a lire quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro due milioni";
- f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";
- g) all'articolo 8, è soppresso il comma 3;

h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-quater del presente decreto, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro, non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del Codice penale. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del Codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al trenta per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.";

3) all'articolo 13, le parole: "alla metà" sono sostituite dalle seguenti "a un terzo";

l) all'articolo 17, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.";

m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai precedenti commi 1 e 2.".

Le norme di cui al presente comma si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della presente legge.

36-vicies bis. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nel l'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui al l'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà".

«36-vicies ter. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'Iva" aggiungere le parole: "iscritte alla Cciaa da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti Iva, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate,"».

All'articolo 3, al comma 1, a) sopprimere le parole: «In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione,»;

b) alla lettera e), dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero» e dopo la parola «che» inserire la seguente: «comunque».

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel comma 3 ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.».

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «all'articolo 33, comma 5 della Costituzione» con le seguenti: «all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione»;

alla lettera a) dopo le parole: «a ragioni di interesse pubblico», aggiungere le seguenti: «tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana».

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.»;

al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.»;

al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: «della professione o»; sostituire le parole: «l) l'obbligo di fornitura» con le seguenti «i) l'obbligo di fornitura»;

al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole: «fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.».

Al comma 11, alinea, sostituire le parole: «l'Autorità per la concorrenza e il mercato» con le seguenti: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

lettera a) dopo le parole: «a ragioni di interesse pubblico», aggiungere le seguenti: «tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana».

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. In conformità alla direttiva del Parlamento europeo 2006/123/Ce e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del ministero della Difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al ministero della Difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presente disposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro 30 giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 34."».

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla", e le parole da: "cancellate" fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti:

"integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento";

b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e regolarizzate", e le parole da: "estinte" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente".».

All'articolo 4, nella rubrica, sostituire le parole: "dell'unione europea" con le seguenti: "dell'Unione europea";

al comma 2, dopo le parole: «All'esito della verifica» inserire le seguenti: «di cui al comma 1» e sostituire le parole da: «i fallimenti» fino alle parole: «all'interno della» con le seguenti: «le ragioni della decisione e i benefici per la».

al comma 11, lettera f), sostituire le parole: «di cui al commi 29» con le seguenti: «di cui al comma 29»;

al comma 30, sostituire le parole: «i beni di cui al comma 1» con le seguenti: «i beni di cui al comma 29»;

al comma 34, sostituire le parole: «dai commi 19 a 27» con le seguenti: «dai commi da 19 a 27» e alla fine aggiungere il seguente periodo: «È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225».

All'articolo 5, al comma 1, dopo la parola: «partecipazioni», sopprimere la parola «azionarie».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della Regione Basilicata, nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2011, n. 111.

Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

"1-ter. Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del ministero dell'Interno e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse."

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Articolo 5-bis (Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle regioni predette a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro degli Affari regionali e di intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato e alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento."

All'articolo 6, al comma 1, lettera c), capoverso 6-ter, apportare le seguenti modifiche:

le parole «si riferiscono ad attività liberalizzate e» sono soppresse; e al secondo periodo, dopo la parola «esperire» è aggiunta la seguente: «esclusivamente».

Continua u pagina 39

Consiglio di Stato. Chiusa la controversia fra Dexia e Depfa e la provincia di Pisa

Sì all'autotutela: lo swap può essere cancellato

La competenza sulla decisione è del giudice amministrativo

Gli enti locali possono annullare in autotutela i contratti in derivati quando rilevano costi impliciti, e la competenza sulla legittimità dell'annullamento spetta sempre al giudice italiano in quanto il punto in discussione è la correttezza delle azioni di spesa dell'ente, materia per il giudice amministrativo, più che la validità del contratto, che nel caso degli strumenti Isda rimanderebbe in genere al giudice inglese. L'annullamento può essere esercitato nei primi tre anni, come previsto dall'articolo 1, comma 136 della legge 311/2004.

Con questa decisione il Consiglio di Stato, in una sentenza depositata ieri, ha chiuso la battaglia a colpi di carta bollata fra la Provincia di Pisa da una parte e Dexia Crediop e Depfa dall'altro, che da tempo stavano combattendo fra le corti amministrative italiane e la Court of Law londinese sulle sorti dei derivati dell'ente.

I vari capitoli della controversia legale avviata dalla Provincia di Pisa sono stati seguiti con attenzione da un numero crescente di enti territoriali (a partire, per rimanere in Toscana, dal Comune di Firenze e dalla stessa Regione), che hanno deciso soprattutto nell'ultimo anno di tentare la strada dei tribunali per uscire da contratti rivelatisi più onerosi rispetto a quanto facevano intravedere le promesse iniziali. Nel caso della Provincia di Pisa, al centro della contesa c'era una coppia di swap gemelli, sottoscritti nel 2007 dopo un'indagine di mercato sulla ristrutturazione del proprio debito. Nella loro fase iniziale, i due derivati (caratterizzati da un collar, cioè una banda di oscillazione degli interessi, formato da un floor al 4,64% e un cap al 5,99%) hanno offerto qualche soddisfazione alla Provincia, che ha incamerato un differenziale positivo fra il dare e l'avere per 24mila euro. In seguito, anche per le dinamiche dei tassi, i flussi hanno cambiato di segno e spinto gli amministratori a riconsiderare le proprie scelte, facendo analizzare il meccanismo alla base dei contratti. Qui nasce il problema, perché i consulenti incaricati dall'ente locale hanno individuato un «valore negativo» originario, non espresso dai contratti, per 1,4 milioni di euro, determinando una situazione di partenza non in pareggio fra i due contraenti. In base a questi «costi impliciti», determinati da contratti che non avevano di conseguenza «valore zero» all'inizio (esattamente gli stessi temi di cui si dibatte, però anche in sede penale, nel processo agli swap milanesi), la Provincia ha annullato in autotutela tutta l'architettura finanziaria, decidendo anche di restituire agli istituti di credito i 24mila euro di flussi positivi incassati all'inizio degli swap.

La decisione è stata al centro di vari passaggi giurisprudenziali: il Tar Toscana in una prima sentenza (66/2010) ha dato ragione alla Provincia, ma sulla questione della competenza a decidere della nullità aveva rimandato la palla al «giudice civile (in questo caso quello inglese). Il Consiglio di Stato, nella sentenza di ieri, "riporta" il tutto in Italia, promuovendo la decisione dell'ente locale e stabilendo la competenza sul tema al giudice amministrativo italiano.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia

01|LA VICENDA

La Provincia di Pisa ha annullato in autotutela una coppia di swap gemelli sottoscritti nel 2007 per ristrutturare il proprio debito. L'annullamento è stato motivato dalla presenza di «costi impliciti» iniziali, non specificati nei contratti, che avrebbero determinato un valore negativo iniziale agli swap

02|LA COMPETENZA

Il Consiglio di Stato ha "promosso" l'azione della Provincia di Pisa, affrontando entrambi gli aspetti oggetto di controversia: la legittimità dell'annullamento in autotutela, e la competenza del giudice ordinario a decidere sul punto. La questione, secondo il Consiglio di Stato, è l'esercizio del potere di spesa da parte dell'amministrazione più che la validità o meno del contratto, che spetterebbe invece al giudice ordinario (in questo caso inglese)

Le misure accantonate. Marcia indietro di governo e maggioranza su pubblicazione dei redditi on line e dispositivo per le manette agli evasori

Debiti Pa, salta la certificazione per le Pmi

SALVATAGGI IN EXTREMIS Alla fine si salvano le tredicesime degli statali, le Accademie della Crusca e dei Lincei e anche i consorzi della Valtellina

ROMA

«Scelta politica» del Governo. È stato lo stesso Antonio Azzollini (Pdl), relatore alla manovra di ferragosto e presidente della commissione Bilancio del Senato, a chiarire in Aula a Palazzo Madama il motivo della cancellazione "notturna" della norma sulla certificazione dei debiti della Pa nei confronti delle Pmi. Nel corso dell'esame del maxi-emendamento depositato ieri mattina dal Governo, infatti, alcuni senatori della Bilancio hanno subito chiesto spiegazioni sul taglio della norma che era stata approvata soltanto pochi giorni prima dalla Commissione. La risposta dell'Esecutivo, ha riferito Azzollini, «è stata politica e molto chiara: il Governo non ha ritenuto di porlo nell'emendamento».

È soltanto uno dei principali dietrofront dell'Esecutivo sulle misure alla fine introdotte nella manovra, che si va ad aggiungere al blocco delle tredicesime per gli statali, alla pubblicazione on line delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti o ancora alla soppressione degli enti che hanno fino a 70 dipendenti.

A beneficiare della certificazione dei debiti maturati dalla pubblica amministrazione e della contestuale possibilità di cedere il credito alle banche, sarebbero stati tutti i titolari di partita Iva, imprese artigiane e piccole imprese. Queste, infatti, anziché attendere "invano" la liquidazione dei corrispettivi per servizi e prestazioni rese nei confronti di strutture pubbliche, trascorsi sei mesi dalla scadenza del contratto avrebbero potuto vedersi versare dalla propria banca l'intero importo del credito vantato nei confronti della Pa.

Principio condivisibile, aveva sottolineato il capogruppo del Pdl al Senato Maurizio Gasparri, ma che il Governo fin da subito aveva provato a bloccare sostenendo che la misura incideva sull'indebitamento poiché la certificazione dei crediti farebbe emergere somme non contabilizzate secondo i principi europei del Sec2 utilizzati per la stesura dei bilanci pubblici.

Dal testo finale del decreto salta anche il possibile blocco delle tredicesime degli statali, nel caso in cui l'amministrazione di appartenenza non sia riuscita a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle spese. A pagare sarà soltanto il dirigente responsabile con un taglio fino al 30% dell'indennità di risultato.

Annunciata come operazione trasparenza nel contrasto all'evasione, Governo e maggioranza fanno marcia indietro sulla possibilità concessa ai Comuni di pubblicare sui propri siti on line le dichiarazioni dei contribuenti. Alla fine la pubblicazione delle dichiarazioni potrà avvenire solo per categorie o aggregati di contribuenti.

Sempre in tema di lotta all'evasione scompare anche l'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni dei redditi delle coordinate bancarie dei contribuenti. Questa possibilità, insieme al pagamento con moneta elettronica, resta una delle due condizioni necessarie alle Pmi per beneficiare della riduzione delle sanzioni tributarie. Valzer tutto in casa leghista sul taglio degli enti fino a 70 dipendenti. Introdotto in manovra su iniziativa del ministro per le Semplificazioni è stato poi cancellato dalla commissione e non più recuperato nel maxi-emendamento. A salvarsi così sono non solo l'Accademia dei Lincei o quella della Crusca, ma anche i consorzi della Valtellina.

M. Mo.

M. Rog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FUORI DAL MENÙ

Certificazioni di crediti con la Pa

Con il maxi-emendamento il Governo cancella la norma, proposta dalle opposizioni, che avrebbe consentito alle Pmi, trascorsi sei mesi dal contratto, di ottenere la certificazione del credito avventato con la pubblica

amministrazione e conseguentemente di cedere alle banche il credito per vedersi corrispondere subito l'intero importo. La decisione politica del Governo sarebbe giustificata dal fatto che il nuovo meccanismo avrebbe inciso sull'indebitamento facendo emergere somme non contabilizzabili secondo i principi europei Sec2 usati per la stesura dei bilanci pubblici

Blocco delle tredicesime

Salta il blocco delle tredicesime per i dipendenti pubblici delle amministrazioni che non riescono a centrare gli impegni di riduzione delle spese

Lotta all'evasione

Cade l'obbligo per i contribuenti di indicare nelle dichiarazioni dei redditi le proprie coordinate bancarie

La pubblicazione on line delle dichiarazioni dei redditi sui siti dei Comuni non riguarderà i singoli contribuenti ma aggregati e categorie

Tagli ai mini enti

Cancellata del tutto la norma che imponeva la chiusura degli enti fino a 70 dipendenti. Si salvano l'Accademia della Crusca, quella dei Lincei e i consorzi della Valtellina

Ddl Costituzionale. Stamattina il testo in Consiglio dei ministri, salve Trento e Bolzano

Tre articoli per sopprimere le Province dalla Costituzione

LE COMPETENZE Leggi regionali fisseranno le unioni di comuni che subentreranno Gli enti sul piede di guerra: «Così Paese nel caos»

Roberto Turno

ROMA

Province addio, tranne Trento e Bolzano. E largo alle città metropolitane e all'unione di Comuni di «area vasta» che faranno capo alle Regioni. Dopo un lungo tira e molla con la Lega in prima fila nella maggioranza a fare la fronda contro la loro soppressione, basterà un Ddl costituzionale di soli tre articoli che sbarca questa mattina in Consiglio dei ministri a cancellare con un solo colpo d'accetta le Province. Che si ribellano. Per oggi è stato subito convocato un vertice straordinario dell'Upi che potrebbe prendere decisioni clamorose contro una scelta, contesta il presidente Giuseppe Castiglione, «che getterebbe il Paese nel caos».

La parola «Province» verrà cancellata da sette articoli della Costituzione, con la salvaguardia appunto delle Province autonome di Trento e Bolzano, e con la sostituzione al loro posto delle «città metropolitane» nella rubrica del titolo V della seconda parte della nostra Carta. All'articolo 117, prevede in particolare il Ddl messo a punto dal Governo, viene aggiunto che spetterà alle leggi regionali, da adottare d'intesa col Consiglio delle autonomie locali, istituire sull'intero territorio locale forme associative fra i Comuni per «l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta», ma anche di definirne organi, funzioni e legislazione in materia elettorale. La legge regionale dovrà essere messa a punto entro un anno dall'entrata in vigore della nuova riforma costituzionale. A quel punto, al momento della cessazione in carica dei Consigli in carica, le Province saranno formalmente soppresse e saranno istituite le unioni tra i Comuni indicate dalle leggi regionali.

L'unione di Comuni eredita dalla ex Provincia ogni rapporto giuridico, anche di lavoro, già esistente. Le Regioni sopprimeranno gli enti, le agenzie e gli organismi che già svolgono funzioni di governo di «area vasta», che spetteranno appunto alle nuove forme associative o alle unioni di Comuni. Mentre le Regioni non potranno istituirne di propri.

Obiettivo risparmio, naturalmente, ma non solo. Con un comma finale che non quantifica alcun valore del taglio possibile: «Dall'attuazione della presente legge costituzionale - è scritto soltanto nel Ddl - deve derivare in ogni Regione una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi».

Durissima ieri la prima reazione degli amministratori. Contesta Castiglione: «A guadagnarci sarebbero i soliti noti, che da questa spartizione della democrazia avrebbero le mani libere per lucrare sui servizi essenziali ai cittadini». Oggi, in conferenza stampa, l'Upi illustrerà «le decisioni prese» dopo la riunione straordinaria del suo ufficio di presidenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spetterà al ministero della salute valutare se ci sono le condizioni per assumere

Sanità, deroga al blocco del turnover nelle regioni in deficit

Deroga al blocco del turnover nelle regioni sottoposte ai piani di rientro della sanità. Lo stop alla possibilità di rimpiazzare i lavoratori fuoriusciti dagli organici con nuove assunzioni, previsto dalla Finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) come sanzione automatica per i governatori alle prese con il risanamento del bilancio, potrà essere bypassato a determinate condizioni. Si tratta di una delle novità dell'ultim'ora inserite nel maxi-emendamento del governo alla manovra di Ferragosto (dl 138/2011) su cui ieri è stata votata la fiducia al senato. La procedura per arrivare a sbloccare le assunzioni si presenta però piuttosto complessa. La decisione sulla deroga al blocco del turnover spetta al ministro della salute che deciderà di concerto con il ministero dell'economia e con quello degli affari regionali. Ma la decisione dovrà essere preceduta da un'opportuna istruttoria condotta dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea) e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sentita l'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Cosa dovranno valutare per dare il via libera allo sblocco? Innanzitutto la necessità per le regioni di beneficiare della deroga per assicurare il mantenimento dei Lea. Inoltre, si dovrà comprendere se i governatori hanno conseguito risparmi riducendo le prestazioni di lavoro straordinario. E ancora, si dovrà tener conto se la deroga al blocco del turnover è compatibile con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario come programmati nei piani di rientro. Senza ovviamente perdere di vista l'obbligo di raggiungere il pareggio di bilancio. Di questa e delle altre novità contenute nella manovra bis, i governatori discuteranno oggi nel corso di una riunione straordinaria del loro parlamentino. Si parlerà anche del coinvolgimento delle regioni nel procedimento di soppressione delle province che sarà definito in un ddl di riforma costituzionale atteso oggi sul tavolo del consiglio dei ministri. Una decisione che il presidente dell'Upi, Giuseppe Castiglione, non esita a definire rovinosa. «Getterebbe nel caos il paese», dice, «aprendo la strada alla gestione da parte di agenzie, società ed enti di tutte le competenze pubbliche oggi amministrato dalle province. Mettendo in mano così a cda, dirigenti e manager la gestione delle scuole, della formazione professionale, del mercato del lavoro, delle strade, della tutela dell'ambiente. A guadagnarci sarebbero i soliti noti che avrebbero le mani libere per lucrare sui servizi ai cittadini». Francesco Cerisano

Circolare dei geometri sul decreto sviluppo: manca il decreto sulle modalità applicative

Fabbricati rurali, scadenze inutili

Impossibile definire l'accatastamento entro il 30 settembre

Nessuna modalità operativa e numerose perplessità sul tema dell'accampionamento, vale a dire l'accatastamento, dei fabbricati rurali nelle categorie A/6 e D/10, imposto dal decreto cosiddetto «Sviluppo», stante la mancata emanazione del decreto attuativo prescritto, rendono impraticabile il rispetto della scadenza del prossimo 30 settembre. Questo il grido di allarme che si è alzato dalle categorie professionali e riassunte, dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, nella circolare 0008600 dello scorso 6 settembre, avente a oggetto l'esenzione da imposte dei fabbricati rurali, di cui al comma 3 e 3-bis, dell'art. 9, dl n. 557/1993 e successive modificazioni e integrazioni. Ma ieri rispondendo a un'interrogazione in Commissione finanze alla Camera, il sottosegretario all'Economia Bruno Cesario ha reso noto che il decreto previsto dal dl 70/2011 risulta essere stato predisposto proprio in questi giorni ed è ora all'esame dei diversi uffici competenti dell'amministrazione finanziaria: sarà emanato, ha spiegato Cesario, tenendo conto dei termini di cui al comma 2 bis dell'art. 7 del dl 70/2011. Con i commi 2-bis, ter e quater dell'art. 7, dl n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, il legislatore tributario ha accolto la tesi della Suprema Corte di Cassazione (tra le altre, sentenze n. 18565 e 18570 del 2010) che ha affermato la necessità, al fine di poter ottenere l'esenzione da tributi (Irpef e Ici, in particolare), di accatastare i fabbricati rurali, abitativi e strumentali, rispettivamente nelle categorie A/6 e D/10, nonostante il sistematico diniego dell'Agenzia del Territorio. Tale diniego è stato ritenuto corretto dalla stessa dottrina e dalla categoria dei professionisti tecnici, poiché la categoria A/6, destinata agli abitativi, risulta superata ed effettivamente soppressa dalla stessa agenzia (1993) che l'aveva dichiarata inesistente sul territorio, mentre la categoria D/10, destinata ai fabbricati strumentali, non permette un'estensiva applicazione, poiché le caratteristiche richieste sono tali da non consentire destinazioni d'uso diverse da quelle per cui sono state edificate. Il comma 2-bis, dell'art. 7 del decreto sviluppo permette (in sanatoria) di presentare un'istanza da parte dell'interessato (proprietario e/o titolare di diritti reali) al fine di variare la categoria attribuita alla costruzione, con l'ottenimento del classamento appena indicato, nel rispetto dei requisiti di ruralità, di cui all'art. 9, dl n. 557/1994; a detta domanda, però, deve essere allegata un'autocertificazione dei soggetti interessati che attestino, con ripercussioni di ordine penale in caso di mendacità, la sussistenza dei requisiti indicati dal citato art. 9, dl 557/1993 per «... almeno cinque anni continuativi ...». Inoltre, il successivo comma (2-quater) del decreto richiamato dispone che le modalità operative e applicative saranno chiarite da un apposito decreto ministeriale, alla data odierna ancora da emanare, soprattutto per gli accertamenti dell'agenzia e del comune; la conseguenza è che i proprietari e, naturalmente, i professionisti delegati, allo stato attuale non sono ancora in condizione di predisporre alcunché, in quanto non è stato definito se l'aggiornamento dovrà essere effettuato con la procedura tradizionale (DOCFA) o con una procedura semplificata, stante il fatto che la disposizione parla esclusivamente di «domanda» e non di denuncia o dichiarazione, con la possibile previsione (tesi dei geometri) che detto aggiornamento possa essere sviluppato con la presentazione di una mera istanza «generica», allegando l'autocertificazione indicata, stante l'obbligo destinato ai soli fini fiscali. Sul punto, peraltro, una serie di perplessità sono state individuate anche dalla circolare in commento (si veda anche Italia Oggi del 16-17/6/2011 e 1/8/2011) con particolare riferimento alla necessità di accampionare anche quei fabbricati ancora censiti nel catasto terreni in quanto non hanno subito variazioni sostanziali (circ. 96/T/2008), per quelli ancora in costruzione, ma si aggiunge anche per quanto concerne il requisito da attestare la continuità di possesso «quinquennale» e «non discontinuo» dei requisiti di ruralità e per quanto concerne la fine dei contenziosi ancora aperti. Sul possibile accampionamento dei fabbricati rurali non ancora trasferiti al catasto fabbricati e di quelli ancora da accatastare o in corso di accampionamento, proprio per l'ottenimento dei benefici fiscali, i geometri ritengono che, allo stato attuale, una possibile soluzione sia quella di produrre un apposito modello DOCFA «semplificato», ancorché nutrano giustificate perplessità sulla

possibilità che il Territorio respinga le domande presentate, mentre per quelli già censiti ma in altre categorie lo stesso consiglio nazionale suggerisce la presentazione di un'istanza «generica» al Territorio e al Comune interessato.

Commissione tributaria regionale del lazio

Tarsu, le sanzioni si fanno più leggere

Alle violazioni pluriennali si applicano le mitigazioni previste dalle disposizioni generali

In tema di Tarsu, alle violazioni ripetute per più anni andranno applicate le mitigazioni previste dalle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative. Sono le interessanti conclusioni cui è pervenuta la sezione prima della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 412/01/2011 depositata in segreteria il 30 maggio scorso. Il Collegio regionale romano sposa quindi un orientamento più favorevole al contribuente e, indipendentemente dalle previsioni del regolamento specifico del Comune, stabilisce che alle violazioni che riguardano più anni, vadano applicate le mitigazioni previste dalla normativa generale in tema di sanzioni amministrative dall'articolo 12 comma 5 dlgs 472/1997. Il contribuente aveva ricevuto dal comune di Subiaco un accertamento con cui l'ufficio tributi del comune richiedeva la tassa per tre distinti periodi d'imposta; tra le altre contestazioni il contribuente denunciava un eccessivo carico sanzionatorio e, sia pure in maniera generica, formulava la richiesta di una mitigazione delle sanzioni irrogate. Il comune infatti, sia pure applicando un regolamento legittimo e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 76 dlgs n.507/1993, aveva comminato il 200% della tassa evasa secondo le previsioni dello stesso articolo 76, e questo, senza in alcun modo considerare che, violazioni della stessa indole, riguardavano più anni. Il ricorso del contribuente era stato completamente rigettato dalla Commissione provinciale di Roma; i giudici di primo grado avevano infatti ritenuto che il comportamento del comune fosse ineccepibile e conforme alle disposizioni del regolamento comunale. I giudici regionali capitolini, sul punto, hanno ribaltato la decisione, e affermato un principio favorevole al contribuente di portata generale. Il collegio regionale ha quindi stabilito che, al caso specifico sono applicabili le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12 comma 5 del dlgs 472/1997 (che prevedono che quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo), e questo per effetto dell'articolo 16 del dlgs n. 473/1997 che dispone l'applicabilità delle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative anche ai tributi locali.

A beneficiare dello sconto saranno Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Patto soft per le regioni del Sud

Fondi Fas fuori dagli obiettivi. Ma pagheranno le altre

Patto più leggero per le regioni del Sud, ma a pagare il conto saranno le altre amministrazioni regionali, oltre che lo stato. Fra le modifiche alla manovra-bis approvate in commissione bilancio del senato e confluite nel maxi-emendamento del governo è stata confermata anche la misura che prevede la possibilità per le cinque regioni del c.d. Obiettivo convergenza (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) di superare i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno in relazione all'utilizzo delle risorse correlate alle politiche (nazionali ed europee) di coesione. Si tratta del nuovo art. 5-bis del dl 138/2011, il cui testo recita «al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle regioni predette a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2». In pratica, tale disposizione consentirà alle regioni del Sud (con la sola eccezione della Sardegna) di escludere dal Patto, già per l'anno in corso, i finanziamenti a valere sul Fas (che il dlgs 88/2011, adottato nel quadro del federalismo fiscale, ha ribattezzato come fondo per lo sviluppo e la coesione sociale) e il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, ivi comprese le risorse oggetto di riprogrammazione. Finora, giova ricordare, il Fas era interamente incluso nel Patto, mentre per i fondi strutturali era prevista l'esclusione della sola quota provenienza europea. E proprio la rigidità dei vincoli di finanza pubblica è stata frequentemente evocata come concausa delle non esaltanti performance delle regioni del Mezzogiorno nella gestione delle risorse a loro disposizione, con enormi ritardi nell'attuazione dei programmi per quanto concerne sia gli impegni che soprattutto i pagamenti. L'apertura concessa dalla manovra-bis è quindi importante. Tuttavia non può sfuggire che l'alleggerimento del Patto disposto a favore delle predette regioni dovrà essere compensato da un suo ulteriore irrigidimento a carico delle altre regioni, oltre che mediante un'ulteriore riduzione delle spese dei ministeri. Sarà un decreto del Mef, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro il 30 settembre di ogni anno, a stabilire l'entità della deroga favore delle regioni del Sud, nonché soprattutto le modalità di attribuzione allo stato ed alle altre regioni dei relativi maggiori oneri, «garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento». Nessuno sconto sull'entità complessiva delle manovre attuali e future, dunque, ma solo una loro diversa distribuzione, che verosimilmente gli enti penalizzati faranno fatica a digerire. Criticabile, inoltre, pare la mancata estensione della deroga ai comuni e soprattutto alle province, dato che queste ultime gestiscono una quota significativa delle risorse provenienti dall'Ue, anche se a ciò si potrebbe almeno parzialmente ovviare mediante un utilizzo accorto del Patto regionale.

La gestione del rientro può andare a una spa pubblica

E per i debiti di Roma spunta Fintecna

Ad occuparsi del piano di rientro dai debiti del comune di Roma, un fardello da 12 miliardi di euro, potrà essere una società controllata dallo stato, direttamente o indirettamente. Società il cui identikit, sulla base degli elementi disponibili, potrebbe portare a Fintecna, la finanziaria al 100% del Tesoro. La novità è contenuta nell'ultima versione della manovra che ieri è stata varata dal senato. Che ha anche rivisto le procedure per la liquidazione dei debiti fuori bilancio imputati alla Capitale fino al 2008: basterà una determina dirigenziale, messa a punto con l'assistenza, ha aggiunto in extremis il governo nel maxiemendamento, del segretario generale del comune. Si parla di debiti dovuti a sentenze esecutive, copertura di disavanzi di consorzi e aziende speciali, ricapitalizzazioni. Le novità sul fronte di Roma Capitale sono all'articolo 1, comma 26. Che, nella versione finale del testo varato da Palazzo Madama, ha introdotto la possibilità di esternalizzare la gestione del debito miliardario di Gianni Alemanno. Con paletti ben precisi: la società a cui affidare «le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro» deve essere totalmente controllata, direttamente o indirettamente, dallo stato. «Con apposita convenzione tra il commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività affidate a quest'ultima», precisa la norma. A rafforzare l'ipotesi che possa trattarsi di Fintecna c'è la coincidenza che l'ad della società, Massimo Varazzani, è anche il commissario straordinario per il debito della Capitale. E lo stesso Varazzani, qualche settimana fa, aveva scatenato un putiferio lanciando un bando da 2 mln di euro per trovare una società di consulenza sul piano di rientro del debito. Indizi.

ACCORPAMENTI PER I PIÙ PICCOLI, SALVE (PER ORA) LE PROVINCE. IVA AL 21%

"Robin Hood" in soccorso dei Comuni virtuosi

I. Gar.

ROMA - Sale a 54,2 miliardi di euro la manovra che porterà al pareggio di bilancio nel 2013. La novità più pesante, in termini di gettito, è l'aumento dell'Iva che da sola vale già quest'anno 700 milioni di euro e a regime 4,2 miliardi di euro l'anno. Il maxi emendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia introduce, oltre alla modifica dell'Iva che passa dal 20 al 21% dalla data di conversione del decreto, anche altre novità rilevanti: non solo quelle già chieste dai mercati e sollecitate dal presidente della Repubblica, ma anche tutti i cambiamenti già decisi nell'esame della commissione Bilancio del Senato. Dunque sono entrate nel maxi emendamento anche le norme che vanno dalle deroghe ai contratti di lavoro al salvataggio delle feste civili. Il Governo ha reintrodotta il contributo di solidarietà del 3% per i contribuenti più ricchi, quelli cioè che dichiarano un reddito superiore ai 300 mila euro l'anno. Il prelievo parte dal 2011 e sarà applicato fino al 2013, ma potrà essere prorogato finché non si raggiungerà il pareggio di bilancio. Il Governo ha pure anticipato al 2014 (nella versione originaria era il 2016) l'inizio del timing per arrivare a 65 anni nel privato per le pensioni delle donne. Arrivano anche norme più dure per gli evasori, che non potranno più avere la sospensione condizionale della pena se hanno evaso al fisco più di 3 milioni di euro, ma a condizione che l'evaso sia pari al 30% del fatturato. Per quanto riguarda l'accorpamento delle feste laiche alla domenica, sono state salvate quelle del 1° maggio, del 25 aprile e del 2 giugno. Niente da fare per quelle patronali, che saranno celebrate la domenica successiva. Vengono poi alleggeriti i tagli agli Enti locali virtuosi. Il gettito, circa 1,8 miliardi, atteso dalla cosiddetta Robin Hood Tax, l'addizionale sulle imprese energetiche, andrà infatti interamente ad alleggerire i tagli agli Enti territoriali e non più per metà ai ministeri. Novità anche per i Comuni più piccoli, che non avranno una sola Giunta se hanno meno di mille abitanti: si va dunque verso gli accorpamenti e le Unioni. Meno assessori nei Comuni oltre mille abitanti ma comunque piccoli. Salta invece il taglio delle Province con meno di 300 mila abitanti. Ma la partita è solo rinviata perché è in un disegno di legge costituzionale che sarà già oggi all'esame del Cdm. Il decreto incentiva i Comuni a cercare gli evasori fiscali perché introduce la possibilità di incassare il 100% (nella precedente versione la percentuale era pari al 50%) dell'incasso frutto della lotta all'evasione messa in campo con la collaborazione degli stessi Comuni. Anche le Agenzie delle Entrate potranno muoversi più liberamente, con la possibilità di controllare i conti correnti in via preventiva. Ci sono poi maggiori tasse per le società di comodo: per loro arriva un'addizionale del 10,5% e una serie di norme restrittive. Inoltre, se una società è in perdita e il rosso è registrato per tre esercizi di seguito vengono equiparate alle società di comodo. Entrano nel redditometro le barche intestate alle società: in questo modo vengono aumentati i controlli sui beni delle società utilizzati da soci e familiari. Introdotta anche la possibilità di derogare i contratti aziendali territoriali: una norma che vale anche per l'articolo 18 e per i contratti collettivi nazionali. Ampliate le tutele per le neo mamme, che non possono essere licenziate in deroga alle leggi. Una parte consistente del provvedimento riguarda i pubblici uffici. Verranno riorganizzati i tribunali. Via libera allo spending review, cioè la revisione della spesa pubblica. La norma impegna il ministro dell'Economia a presentare al Parlamento entro il 30 novembre un programma di riorganizzazione della spesa pubblica. Fra gli obiettivi l'accorpamento degli Enti della previdenza pubblica, andando così verso una sorta di "super Inps". Confermata la norma, voluta dalla Lega Nord, sui bolli sui money transfer: l'imposta è del 2%, con un minimo di prelievo di 3 euro. Esenti i trasferimenti fatti da persone fisiche con matricola Inps e i cittadini Ue. Fra le norme che invece saltano, quella dell'apertura libera dei negozi la sera o la domenica: resta questa possibilità solo per le località turistiche e le città d'arte. Salvati infine dalle norme di liberalizzazione i taxi e i servizi di noleggio.

Tagli a Casta e Province È pronta la fase due

Oggi il consiglio dei ministri vara i ddl sul pareggio di bilancio in Costituzione e sulla riduzione degli enti locali. In agenda anche il dimezzamento dei parlamentari

TOMMASO MONTESANO

ROMA Adesso tocca alla "fase due". Archiviata, per adesso, la pratica della manovra economica con il via libera del Senato, il governo prova a ripartire. Obiettivo: iniziare a carburare in vista del 2013, data di scadenza della legislatura, grazie ai provvedimenti anti-Casta. Si parte oggi con il varo, da parte del consiglio dei ministri, dei due disegni di legge costituzionali per l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione e per l'abolizione delle Province. L'AGENDA DEI TAGLI È già iniziato, invece, l'iter per il dimezzamento del numero dei parlamentari. Ieri il Senato ha avviato l'esame dei quattro testi presentati sul tema da Partito democratico, Popolo della libertà, minoranze linguistiche e Lega. La settimana prossima toccherà alla discussione generale, al termine della quale sarà fissato il termine per gli emendamenti. Restano attivi anche i "frondisti" del Pdl, che guidati da Antonio Martino annunciano battaglia su lotta alla spesa pubblica e spacchettamento del ministero dell'Economia. In 25, a Montecitorio, hanno depositato una proposta di legge costituzionale per fissare un tetto alla spesa: massimo il 45% del Pil. L'aggressione ai costi della politica servirà all'esecutivo anche per mascherare l'ennesimo passo indietro compiuto sulla sforbiciata ai danni del Palazzo. Nel maxi-emendamento che ha riscritto il decreto anti-crisi per la quarta volta, infatti, è stato alleggerito il taglio delle indennità dei parlamentari. Originariamente previsto del 50% per i deputati e i senatori titolari di altri redditi da lavoro, le ultime modifiche hanno stabilito che «la riduzione dell'indennità si applica in misura del 20% per la parte eccedente i 90mila euro e in misura del 40% per la parte eccedente i 150mila euro». L'appuntamento è fissato per le 8,30 di stamattina. Quando, salvo colpi di scena, al termine della riunione di governo Palazzo Chigi annuncerà l'approvazione del testo che elimina le Province per lasciare il posto ai nuovi enti intermedi costituiti da città metropolitane e unioni dei Comuni, il cui funzionamento dovrebbe essere regolato dalle Regioni. L'altro provvedimento, invece, sarà dedicato all'inserimento del vincolo del pareggio di bilancio all'interno dell'articolo 81 della Costituzione. Trattandosi di due disegni di legge costituzionali, l'iter sarà giocoforza più lungo. Per completare quello di due legislature fa sulla riforma federale, poi bocciato dal referendum confermativo, ci vollero venti mesi. Stavolta, avverte Carlo Vizzini, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, bisognerà fare più in fretta proprio per evitare il ricorso alle urne. Qualora anche solo il referendum confermativo si tenesse dopo la fine della legislatura, infatti, i tagli slitterebbero di almeno cinque anni. Una tabella di marcia che Vizzini ha ben presente a proposito dei disegni di legge sulla riduzione dei parlamentari, che «deve diventare operativa prima della prossima scadenza elettorale. Se tutti i gruppi terranno fede ai loro impegni, avremo una maggioranza ampia (i due terzi, ndr) e non ci sarà bisogno di ricorrere al referendum confermativo».

FRONDISTI ALL'ATTACCO Nel Pdl, in prima linea ci sono i "frondisti". Incassato qualche successo in sede di riscrittura del decreto da 55 miliardi di euro, il gruppo dei ribelli è già tornato alla carica. «Questa manovra comunque non mi piace», dà voce ai contestatori Giuseppe Moles, che annuncia un'azione in Parlamento su «fisco, pensioni, vendita del patrimonio mobiliare e immobiliare pubblico, privatizzazioni e liberalizzazioni. Terremo alta l'attenzione sulle riforme». Con la benedizione di Silvio Berlusconi, pronto a sfruttare le proposte frondiste per imprimere una svolta all'azione del governo. A Montecitorio, tanto per cominciare, sono arrivate due proposte di legge destinato a inasprire lo scontro con Tremonti. Entrambe hanno come primo firmatario Martino: la prima torna a separare ministero dell'Economia e ministero delle Finanze; la seconda, oltre a introdurre il vincolo del pareggio di bilancio, fissa un tetto per spesa pubblica.

Chi ci guadagna con l'abolizione delle Province? Le metropoli e i sindaci

Guido Salerno Aletta

L'abolizione delle Province più piccole, introdotta frettolosamente nel secondo decreto legge di stabilizzazione finanziaria, è stata espunta dalla manovra. Era una disposizione spuria, messa lì tanto per far vedere che si interveniva anche sui cosiddetti costi eccessivi degli apparati istituzionali: se ne discuterà giustamente con un apposito disegno di legge, forse di rango costituzionale se si arrivasse al convincimento che vanno abolite tutte. La questione dell'abolizione del livello provinciale, come hanno ripetuto più volte alcuni esponenti della Lega, presenta due aspetti. In primo luogo, se ci limitasse alla semplice soppressione dell'organo consiliare, i risparmi sarebbero modesti, limitati alla soppressione dei costi relativi alla rappresentanza popolare: rimarrebbe intatto il costo del personale oggi dipendente dalle province e quello degli apparati decentrati al medesimo livello. Il vantaggio, di converso, sarebbe l'attrazione verso le Regioni delle funzioni prima attribuite alle Province, il che rafforzerebbe l'istanza federalista. Ove si giungesse con legge costituzionale all'abolizione delle Province, l'ordinamento avrebbe tre soli livelli istituzionali: Stato, Regioni e Comuni. Parrebbe una soluzione razionale dal punto di vista della semplificazione della rappresentanza politica e dei minori costi amministrativi. Le implicazioni territoriali sono invece più complesse: l'attrazione di poteri decisionali verso l'istanza regionale e la loro localizzazione nel capoluogo accrescerebbe troppo il peso politico ed economico di quella città a discapito delle altre, soprattutto per via della concentrazione delle decisioni relative ai servizi a rete, oggi di competenza provinciale. Facile quindi prevedere che tutti i flussi economici tenderanno ad accentrarsi sui capoluoghi regionali. I vecchi capoluoghi di Provincia perderebbero progressivamente peso. La questione non è quindi di poco conto, perché sottende un radicale mutamento della geografia economica di ciascuna regione. Abolendo le Province, non solo queste città capoluogo perderebbero peso, ma verrebbe mutato il modello di sviluppo dell'Italia: da un sistema diffuso si passerebbe a uno aggregato su venti città grandi medie. Se occorre razionalizzare contestualmente la rappresentanza politica, l'apparato pubblico e la sua spesa, la strada è diversa: le Province devono rimanere, trasformandosi in assemblea dei sindaci dei Comuni in essa compresi, mettendo contemporaneamente a fattor comune tutte le risorse strumentali non patrimoniali, dal personale al complesso delle aziende che oggi dipendono da Province e Comuni: è un modello simile a quello che caratterizza da sempre il federalismo tedesco, in cui i dipendenti dello Stato federale e dei Länder appartengono al medesimo ruolo. Il fatto è che, se per un verso è chiaramente sovrabbondante una rappresentanza politica diretta del livello provinciale, per l'altro l'aggregazione a livello provinciale risulta connaturata con l'identità socio culturale, con la storia stessa dell'Italia e soprattutto è l'unica in grado di assicurare un livello di aggregazione di risorse umane e strumentali in grado di assicurare ai Comuni, anche quelli più piccoli, di svolgere l'attività nel modo migliore. L'unica modifica costituzionale che sarebbe opportuna è invece un'altra: stabilire per l'istituzione delle Province, come già è previsto per le Regioni, un numero minimo di abitanti. La mancanza di questa previsione costituzionale ha lasciato piena libertà alle Regioni, che di recente hanno forse ecceduto. Il punto non è eliminare la potestà regionale di istituire nuove province, quanto evitare il continuo sovrapporsi di livelli ordinamentali e il progressivo frantumarsi di quelli esistenti. D'altra parte, che questa sia la strada da percorrere è dimostrato dalla storia recente: le Province istituite di recente non istituiscono un vero capoluogo, ma individuano un'area socio-economica che rivendica un'identità unitaria: in questi termini la prospettiva di mettere insieme le risorse strumentali oggi dipendenti da tutti i Comuni che insistono nell'area provinciale è il naturale e razionale sviluppo di questa tendenza. I Comuni devono rimanere integri nelle proprie competenze, facoltà amministrative e risorse fiscali, ma si aggregerebbero a livello di Provincia come assemblea dei sindaci, esercitando così direttamente le funzioni che fin qui sono state esercitate da soggetti politici eletti direttamente. I sindaci avrebbero un contesto di responsabilità più ampio e troverebbero una sede istituzionale in cui confrontare le prospettive di sviluppo e le esigenze dei rispettivi

territori. Per fortuna, quindi, è necessaria una legge costituzionale per abolire le Province. Approvarla richiede tempo, quello necessario a riflettere ancora. (riproduzione riservata)

Anci, Cosimi verso la presidenza nazionale Spunta il suo nome tra i possibili candidati

Il sindaco viene indicato per la successione a Chiamparino, ex leader dei Comuni

- LIVORNO - CHE IL SINDACO Alessandro Cosimi trascorra parecchio tempo a giro per la Toscana, in qualità di presidente dell'Anci regionale, e per l'Italia in veste di coordinatore di tutte le Anci regionali, non è un mistero. I suoi impegni romani e fiorentini sono i primi ad essere appuntati sull'agenda che il primo cittadino compone con il suo staff il sabato mattina. Ecco che i risultati delle spedizioni fuori porta potrebbero essere raccolti durante la stagione della vendemmia, i primi di ottobre. E' proprio in questo periodo, intorno al 5 ottobre, che a Brindisi si riunirà l'Anci nazionale per eleggere il presidente, dopo che Sergio Chiamparino ha lasciato la guida della città di Torino nelle mani di Piero Fassino. In queste settimane a livello nazionale, c'è il toto-presidente, per un incarico di prestigio e molto ambito tra gli amministratori del Bel Paese. Nella rosa dei possibili aspiranti, compare anche il nome di Cosimi, il sindaco di Livorno che, specialmente negli ultimi tempi, ha partecipato con assiduità e grande attenzione ai tavoli romani. Il sindaco ha seguito con determinazione le ultime vicende, legate alla manovra del Governo, e viene indicato come uno dei possibili eredi di Chiamparino, al timone dell'Anci. LA SUA ELEZIONE sarebbe comunque eccezionale visto che, di solito, la presidenza dell'Anci è riservata a sindaci di «prima fascia», ovvero dei Comuni più grandi d'Italia. Ma, sembra, che i blasonati amministratori abbiano già collezionato numerosi incarichi tanto che, questa volta, per la presidenza dell'associazione che raggruppa 8mila Comuni, si pensa ad un sindaco di «secondo livello» e qui spunta il nome di Cosimi. Anche Gianni Alemanno avrebbe messo gli occhi sulla prestigiosa poltrona ma, sempre secondo i gossip politici, pare che anche per la prossima tornata possa essere il centrosinistra ad assicurarsi la scelta. Un centrosinistra dove il Pd farà la voce grossa, escludendo così Pisapia in quota Sel e De Magistris dell'Idv. Tra le grandi città, Genova va al voto il prossimo anno quindi Marta Vincenzi non rientra nella rosa dei «papabili»; l'Emilia Romagna ha già la presidenza della conferenza Stato-Regioni con Vasco Errani; Fassino, erede di Chiamparino, non è ipotizzabile. Le grandi città non avrebbero candidature spendibili, diversamente, tra i capoluoghi come Livorno, ci sarebbero sindaci da impegnare. Tra questi, Cosimi è certamente il più conosciuto, anche perché fa parte dell'ufficio di presidenza dell'Anci nazionale. Viene ricordato che alla recente manifestazione nazionale dei sindaci a Milano, Cosimi è stato uno dei pochi scelti a parlare in piazza. Il sindaco potrebbe, questa volta, giocare davvero una carta importante per il suo futuro. E, nei ritagli di tempo, potrebbe anche pensare alle beghe che tengono banco nella sua amministrazione. La giunta ha ripreso a lavorare, si dice, ma restano da sciogliere parecchi nodi, tra cui quello del futuro assetto che dipende molto dal possibile ingresso di Di Rocca. Dall'incontro avvenuto ieri tra il primo cittadino ed una delegazione del Pd per l'entrata in giunta del segretario è uscita una fumata nera. La strada è lunga e tortuosa. Michela Berti Image: 20110908/foto/3643.jpg

italia

Social housing contro la fuga da Cagliari

La città perde 2mila abitanti all'anno e il Comune punta sugli affitti calmierati Nella vicina Elmas un primo complesso di 300 alloggi «sociali»

Cristiana Raffa

A Cagliari è emergenza spopolamento. Il capoluogo sardo ha perso 30mila residenti negli ultimi 30 anni: si spostano nell'hinterland, nei Comuni limitrofi o nella periferia di seconda cintura. «C'è una perdita annua di circa 2mila abitanti - spiega Paolo Frau, assessore all'Urbanistica -, la situazione è drammatica e il peggio è che sono quasi tutti giovani». Il problema principale è la difficoltà di accesso al credito per quella fascia di nuovi professionisti precari, single e famiglie, che non possono permettersi prezzi fino a 6mila euro al metro quadro del nuovo. La soluzione, per Cagliari e provincia, è quella del social housing: abitazioni in vendita o in affitto a prezzi calmierati o con particolari agevolazioni di tipo fiscale, di accesso al credito o servizi. Frau è fiducioso che la Regione stabilisca in fretta un quadro normativo, per poi avviare gli interventi e sbloccare un fondo destinato: «Abbiamo chiesto 54 milioni di euro». Claudio Cugusi, consigliere comunale e presidente della commissione Patrimonio, spiega: «Siamo scesi a 156mila abitanti, bisogna affrontare l'emergenza casa. Un modello a cui guardiamo è San Salvario a Torino, dove il Comune ha finanziato il restauro di stabili pubblici che sono stati affittati a prezzi calmierati alle fasce svantaggiate. Le amministrazioni potrebbero agire attraverso le permutate, cioè pagando le imprese e offrendo come merce di scambio beni pubblici».

Il Comune di Cagliari punterà sul recupero di zone che versano in condizioni di degrado, evitando così di «mangiare altro territorio», dice l'assessore Frau. Un progetto interessante è quello di Elmas, un Comune limitrofo che un tempo era territorio incluso nel capoluogo. In via Bronte 34 sorge il primo piccolo complesso di social housing: ben congegnato, l'unico al momento varato nella zona, offre solo 9 appartamenti. Qui in via di definizione c'è anche un altro progetto, molto più grande. Il presidente dell'Ance Sardegna, Maurizio De Pascale, direttore di un'impresa impegnata nella conversione delle vecchie ferriere, spiega: «Entro settembre avremo bonificato i primi 23 ettari, e siamo in attesa della destinazione urbanistica per creare una cittadella di 40 ettari destinata a giovani famiglie e studenti, a 6 chilometri da Cagliari, in una zona servita da ferrovia e viadotti». In tutto a Elmas sarebbero 300 gli alloggi a scopo abitativo "sociale".

A Cagliari invece ne sono attesi 250, in viale Monastir e in via Corsica, già approvati dalla Regione, ma in attesa di finanziamento. Intanto i giornali locali denunciano situazioni di degrado nelle occupazioni delle ex caserme (Sa Duchessa, Carlo Alberto) ed ex monopoli di Stato, dove decine di famiglie pagano in media 100 euro al mese per alloggi spesso fatiscenti. Anche se il Comune dichiara di destinare non poco alla manutenzione straordinaria (quest'anno 1,6 milioni di euro), gli inquilini dicono di vivere tra tetti di eternit e cavi elettrici volanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In cantiere

1

I prezzi

Il nuovo a Cagliari si attesta tra i 4.500 euro al mq a Sant'Avendrace e i 2.100 a Monserrato (fonte ufficio studi Gabetti), anche se chi cerca casa parla di cifre fino a 6.000 euro.

2

Il progetto

A Cagliari sono previste case per 416 abitanti tra viale Monastir e viale Elmas. L'altra area è tra via Corsica e via Curie: anche qui alloggi a canone agevolato per 131 abitanti, servizi di quartiere e parcheggi.

3

Il budget

Il costo dell'operazione messa a punto dal Comune di Cagliari è di 54 milioni di euro, di cui 39 milioni con finanziamento misto (pubblico/privato) e 15milioni chiesti alla Regione Sardegna.

Foto: A Elmas. Nove alloggi sociali realizzati dallo studio 2+1 Officine Architettura

il federalista

Le province di per sé non sono uno spreco, quelle inutili sì

luca antonini

Il tormentone sull'abolizione delle province sembra giungere al termine. Un'ipotesi bipartisan avanzata nei giorni scorsi all'interno di un incontro sul federalismo fiscale al Meeting di Rimini - protagonisti Roberto Calderoli e Piero Fassino - è stata quella della loro soppressione con il trasferimento della competenza ordinamentale alle regioni. Si tratta di una ipotesi ragionevole. Alcuni punti fermi, in un dibattito per certi aspetti molto ideologico, vanno precisati: senza legge costituzionale è giuridicamente impossibile in Italia sopprimere le province; i tempi di una legge costituzionale possono essere brevi (quella che istituì la bicamerale D'Alema venne approvata in 4 mesi); l'abolizione generalizzata rischierebbe di determinare più costi che guadagni. Basti pensare che la provincia di Milano ha una popolazione (4 milioni di abitanti) maggiore della regione Calabria (2 milioni); quella di Bergamo (1 milione) è maggiore dell'Umbria (800 mila). In alcune realtà i comuni sotto i 1.000 abitanti superano il 50 per cento (per esempio in Piemonte) per cui la completa soppressione di ogni ente intermedio renderebbe ingestibile il sistema territoriale. In altre regioni invece è possibile e opportuno disporre una riduzione, una revisione o anche una completa soppressione degli enti provinciali. Va precisato che a incendiare la polemica sui costi delle province non è stata tanto la dimensione della loro spesa: quella del personale politico è meno di 115 milioni di euro all'anno su una spesa provinciale complessiva di 12 miliardi: 8 investimenti e 4 parte corrente (dato 2008). Ad alimentare la polemica è stata probabilmente l'istituzione delle nuove province tra il 1992 e il 2005, quando si è passati da 95 (nel 1948 erano 91) a 107. Dentro questa prassi si sono verificate vicende paradossali come quello delle nuove province sarde: Carbonia Iglesias nel 2007 aveva una spesa di 30 milioni di euro e aveva assorbito nel suo territorio 23 comuni, prima gravitanti sulla Provincia di Cagliari. Quest'ultima avrebbe dovuto diminuire in misura corrispondente le sue spese perché il suo territorio si era ridimensionato. Macché: da 133 milioni è passata a 171! Questi dati hanno probabilmente contribuito a generare il mito della generalizzata abolizione delle province, che peraltro ha visto anche autorevoli opinioni contrarie, come ad esempio quella di Valerio Onida, già presidente della Corte costituzionale. La soluzione sopra indicata appare adeguata ai fattori in gioco: alle regioni, in base a una valutazione specifica sul proprio assetto territoriale - come l'esistenza di molti piccoli comuni - sarebbe rimesso il potere di stabilire le dimensioni, la struttura e le funzioni delle province; potendole configurare anche come enti di secondo livello o, se del caso, sopprimerle. La decisione spetterebbe alla regione che vi provvederebbe con una legge diretta, in caso di mantenimento o riordino, a definire anche il sistema di finanziamento, essendo però tenuta a garantire un abbassamento della pressione fiscale locale e una riduzione dei costi politici e amministrativi precedenti. Lo Stato sarebbe tenuto a rivedere la distribuzione territoriale dei propri organi periferici, essendo vincolato a ottenere i maggiori risparmi possibili.

Foto: Decideranno le regioni In alcune aree del Paese i comuni sotto i 1.000 abitanti superano il 50 per cento (per esempio in Piemonte): la soppressione di ogni ente intermedio renderebbe ingestibile il sistema territoriale.